

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Art. 1 - Premessa

Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all'interno dell'istituto.

Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede con il criterio del dialogo e del confronto, dando ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

Tali principi generali si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni (Nota Ministeriale del 31/07/2008 Prot. n. 3602/PO) che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale i genitori dell'alunno possano presentare ricorso per le sanzioni inflitte.

Art. 2 – Assenze

2.1 Le assenze vanno giustificate dai genitori, attraverso il libretto delle assenze, entro tre giorni; qualora si riscontri che la firma non è autentica, l'insegnante procederà ad annotarlo sul registro di classe, ad informare la famiglia ed il D.S. che concorderanno la sanzione per l'alunno.

2.2 L'alunno, dopo 5 assenze, deve essere accompagnato da un genitore. Qualora i docenti e/o i Collaboratori individuati annualmente dal Dirigente Scolastico verifichino assenze ingiustificate, si procederà ad avvertire la famiglia, anche per via telefonica.

2.3 L'alunno, che arrivi con un ritardo senza giustificazione, entrerà in classe previa autorizzazione del D.S. o in sua assenza da uno dei suoi collaboratori. L'alunno è sempre tenuto a giustificare il ritardo.

Qualora detti ritardi siano ripetuti, il Coordinatore del Consiglio di Classe concorderà con la famiglia le modalità per la soluzione del problema.

Art. 3 - Comportamento alunni

3.1 Rispetto a se stesso, l'alunno è tenuto a:

- a) avere un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico;
- b) curare, con diligenza, l'igiene personale;
- c) non portare a scuola cellulari e/o i-pod e similari; solo su autorizzazione e se finalizzato all'attività didattica ne è permesso l'uso.
- d) a non masticare chewingum.

3.2 Rispetto al Capo d'Istituto, l'alunno è tenuto a:

- a) rapportarsi in modo rispettoso;
- b) alzarsi in piedi, come segno di saluto e di rispetto, quando entra in aula.

3.3 Rispetto al personale della Scuola ed esterno alla Scuola, l'alunno è tenuto a:

- a) rivolgersi ai docenti, al personale A.T.A. e agli ospiti della scuola in modo educato;
- b) qualora venga richiamato, ascoltare i rilievi e poi giustificare il proprio comportamento, anche con le dovute scuse;
- c) lasciare l'aula ordinata, come forma di rispetto nei confronti dei collaboratori scolastici;

- d) non bestemmiare, non usare appellativi ed espressioni sconvenienti nei confronti dei vari credi religiosi;
- e) alzarsi in piedi quando entra un docente o persona estranea alla classe;
- f) non usare il tono confidenziale "tu" con docenti od adulti;
- g) usare un linguaggio corretto con tutti.

3.4 Rispetto ai compagni, l'alunno è tenuto a:

- a) non fare gesti scorretti;
- b) non usare epiteti offensivi;
- c) non dare pugni, spintoni, calci..., né per gioco, né per risolvere controversie personali;
- d) non approfittare dei più deboli;
- e) ascoltare gli interventi dei compagni, rispettandone le opinioni e il pensiero;
- f) non far uso di petardi o di oggetti che possano essere causa di infortuni, di danni a sé e/o ai compagni.

Art. 4 - Regolamento di classe

Ogni classe adotterà il Regolamento di Classe, adattando alla specifica realtà il Regolamento di Istituto.

Art. 5 -Cura e uso delle cose

5.1 L'alunno è tenuto a conservare i propri strumenti didattici (libri, quaderni...) e a rispettare quelli dei compagni.

5.2 E' tenuto inoltre al rispetto delle strutture dell'edificio scolastico (muri, porte, finestre, infissi) e a mantenere in ordine tutto l'arredo della scuola (banchi, cattedre, sedie, macchinari, carte geografiche e sussidi didattici...). Nel patto formativo sottoscritto dagli alunni ,dai genitori e dai docenti sono specificate le sanzioni.

5.3 E' tenuto a non portare a scuola oggetti preziosi o pericolosi. Nel caso di furto o perdita la scuola non è responsabile.

5.4 E' vietato qualsiasi uso del cellulare durante le attività didattiche.

Qualora venisse usato, l'insegnante provvederà al ritiro e alla riconsegna dopo aver avvisato la famiglia.

5.5 Nel caso di infrazione degli articoli 3-4-5, in proporzione alla gravità dell'episodio accaduto, si provvede ad infliggere una o più punizioni, come seguono:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto sul libretto scolastico dell'alunno;
- 3) richiamo scritto diretto alle famiglie;
- 4) risarcimento, in proporzione al danno, al compagno o alla scuola, dell'oggetto o dell'arredo rovinato;
- 5) dove è possibile, nel rispetto della persona del minore, si potrà chiedere allo stesso di compensare certe infrazioni con leggere prestazioni, ad esempio spazzare l'aula, pulire il proprio banco da scritte o gomme da masticare;
- 6) convocazione a scuola di un genitore o di entrambi i genitori, da parte del Coordinatore del Consiglio di Classe;
- 7) sospensione dalla partecipazione ad attività teatrali, uscite didattiche e viaggi d'istruzione o altro;
- 8) sospensione da 1 a 2 giorni, in caso di ripetuti richiami, o comportamento non corretto nei confronti dei compagni e del personale;
- 9) sospensione da 3 a 5 giorni, in caso di aggressività fisica e/o verbale nei confronti dei

compagni e del personale.
10) sospensione superiore ai 15 giorni.

Art. 6

6.1 La punizioni di cui al punto 7 sarà inflitta dal Consiglio di Classe;

6.2 La punizione di cui al punto 8 sarà inflitta dal Consiglio di Classe in seduta Ordinaria o Straordinaria secondo la seguente procedura:

- il Coordinatore del Consiglio di Classe, previa richiesta scritta della maggioranza dei componenti dell'Organo Collegiale, procederà alla convocazione straordinaria dello stesso per le decisioni conseguenti entro due giorni dall'accaduto. Nel caso sia deciso l'allontanamento dalle lezioni per 1 o 2 giorni, il Coordinatore contatterà direttamente la famiglia, affinché provveda a ritirare il figlio. Il provvedimento andrà riportato sul Registro del Consiglio di Classe, sul Registro di Classe e sul Libretto delle Comunicazioni; di detto provvedimento dovrà inoltre essere consegnata copia al Dirigente Scolastico, tramite apposito modello. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Il Consiglio di Classe inoltre provvederà ad individuare attività educative e formative da svolgere durante il suddetto periodo di allontanamento.

6.3 La punizione di cui al punto 9 sarà inflitta dal Consiglio di Classe in seduta Ordinaria o Straordinaria secondo la seguente procedura:

- il Coordinatore del Consiglio di Classe, previa richiesta scritta della maggioranza dei componenti dell'Organo Collegiale, procederà alla convocazione straordinaria dello stesso per le decisioni conseguenti entro due giorni dall'accaduto. Nel caso sia deciso l'allontanamento dalle lezioni per un periodo da 3 a 5 giorni, il Coordinatore contatterà la famiglia dopo aver acquisito il parere del Dirigente Scolastico. Il provvedimento andrà riportato sul Registro del Consiglio di Classe, sul Registro di Classe e sul Libretto delle Comunicazioni. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

6.4 La punizione di cui al punto 10 sarà inflitta dal Consiglio d' Istituto .

6.5 In caso d'urgenza per situazioni e comportamenti particolarmente gravi, pericolosi, violenti il D.S. provvederà direttamente alla sospensione.

Art. 7 – Ricorso della famiglia

Il genitore dell'alunno, cui è stata comminata la sospensione, può ricorrere nei termini di 15 giorni,:

- a) in prima istanza, al Comitato di Garanzia della Scuola, nelle persone del D.S., un docente e due genitori designati dalle rispettive componenti del Consiglio d'Istituto;
- b) in seconda istanza, all'Organo di Garanzia del Centro Servizi Amministrativi di Mantova.

Art. 8 – Appendice: Regolamento del Comitato di garanzia

1. L'organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art.5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nota del MIUR n° 3602 del 31 luglio 2008 e D.P.R. 21 novembre 2007, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

2. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto di norma dal Dirigente scolastico o suo delegato, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Consiglio d'Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori.

3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro dieci giorni.
4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei confronti dei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo di Garanzia, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione di voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla scuola.
9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto ed entro quindici giorni dalla irrogazione), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare, mediante lettera, i componenti dell'Organo di Garanzia non oltre i quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Garanzia finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.